



## Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032  
Sito: [vargiuscuola.it](http://vargiuscuola.it)  
[commerciale@vargiuscuola.it](mailto:commerciale@vargiuscuola.it)  
tel: 070271526, 070271560  
partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato  
l'incarico di RPD o a cui forniamo  
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 24/2024

Assemini, 6/3/2024

## **Elezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione: redazione elenco degli elettori**

Con ordinanza [n. 234 del 5 dicembre 2023](#) il Ministero dell'Istruzione e del merito ha indetto le elezioni del **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione** (CSPI nel seguito) che dovranno tenersi in tutte le scuole il prossimo **7 maggio 2024**. In questi giorni le commissioni elettorali sono impegnate nella formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori secondo il seguente calendario estratto dal [cronoprogramma redatto dal MIM](#):

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 20, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 23 marzo 2024
2	Acquisizione dal dirigente scolastico dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a)	Entro 3 giorni da insediamento	entro il 26 marzo 2024
3	Formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co. 7)	Entro 3 giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del dirigente scolastico	Dipende dalla scuola
4	Ricevimento dei reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, co. 1)	Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori	Dipende dalla scuola
5	Esame di eventuali reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi (art. 22, co. 2) e contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 22, co. 3)	Entro 3 giorni dalla data di presentazione del reclamo	Dipende dalla scuola
6	Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, co. 1)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola

L' ordinanza ministeriale stabilisce che **entro 3 giorni dall'insediamento** la commissione elettorale deve acquisire dal dirigente scolastico l'elenco generale del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a).

A seguito di questa comunicazione le commissioni elettorali formano ed aggiornano gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori, distinti come segue:

- i. dirigente scolastico;
- ii. docenti di ruolo e non di ruolo, con l'avvertenza di formare separatamente l'elenco dei docenti distinti per grado di scuola;
- iii. personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.

L'art. 21, comma 7, OM 234/2023 stabilisce che ***“gli elenchi provvisori degli elettori sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica (vedere [bozza avviso proposto da VargiuScuola](#))”***. E' il caso di notare che, nonostante l'ambigua disposizione dell'OM che parla di affissione all'albo della sede e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica l'unico modo di fare pubblicità legale riconosciuto dall'art. 32 della L. 69/2009 è la pubblicazione all'albo on line (dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale).

**Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo**, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (art. 22, comma 1, OM 234/2023)

### **Attenzione alla privacy**

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di qualche istituto scolastico riteniamo utile richiamare il rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale per non incorrere in qualche violazione della normativa sulla privacy. Come detto più sopra, quindi, la scuola deve pubblicare all'albo on line l'avviso di avvenuto deposito degli elenchi degli elettori (vedere [bozza avviso proposto da VargiuScuola](#)) perché dalla data di pubblicazione decorrono i tre giorni entro i quali è possibile presentare reclamo avverso la compilazione degli elenchi. **Non è invece prevista la pubblicazione degli elenchi degli elettori** all'albo o, peggio, in amministrazione trasparente che, se operata, costituirebbe una evidente violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Non è nemmeno prevista la comunicazione degli elenchi degli elettori attraverso registro elettronico, bacheca elettronica o area del sito riservata al personale. Esclusa anche l'affissione in sede degli elenchi degli elettori.